

Entro il 30 giugno 2021 la scadenza entro la quale i datori di lavoro dovranno sottoscrivere gli accordi collettivi.
Entro il 31 dicembre 2021 dovranno essere completate tutte le attività previste, anche in termini di spesa.

| | |
|--|--|
| Finalità | Il “Fondo nuove competenze” è una misura che consente alle imprese, di qualunque settore e dimensione , di poter rimodulare (temporaneamente) l’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive, e decidere di utilizzare una parte di esso per far svolgere ai dipendenti attività di formazione e riqualificazione. È necessario sottoscrivere un accordo collettivo . A erogare la formazione può essere la stessa azienda, ma è tenuta a dimostrare il possesso di specifici requisiti tecnici, fisici e professionali. Il limite massimo di ore destinate allo sviluppo delle competenze è individuato in 250 per ciascun lavoratore. |
| Territorio di intervento | Nazionale |
| Requisiti Accordo Sindacale | Il presupposto, per la realizzazione agevolata di questi percorsi formativi, è la sottoscrizione di un accordo collettivo di secondo livello da parte di associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di accordo territoriale), ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda (in caso di accordo aziendale). L’ accordo collettivo da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 deve prevedere: <ul style="list-style-type: none"> ✓ i progetti formativi; ✓ il numero di lavoratori coinvolti nell’intervento; ✓ la quantità di ore (dell’orario di lavoro) da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze. Nell’accordo vanno individuati i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, legati all’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore. Gli accordi collettivi possono prevedere, inoltre, attività formative finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore anche per promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. |
| Destinatari | Tutte le imprese. Destinatari degli interventi finanziabili dal Fondo sono tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore. |
| La differenza con la CIG | La rimodulazione dell’orario di lavoro e l’utilizzo, di una quota, per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori avviene senza nessun onere per le aziende perché le ore di formazione sono totalmente a carico dallo Stato, in questo modo, le imprese beneficiano di una riduzione del costo del lavoro. Al tempo stesso, i lavoratori possono implementare le loro competenze senza alcuna diminuzione della retribuzione (al contrario della cassa integrazione), ma con un evidente, duplice vantaggio, economico e formativo, rispetto al normale sistema degli ammortizzatori sociali. |
| Soggetti erogatori della formazione | Sono soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale , o altri soggetti, anche privati, che per statuto o |

| | |
|---|---|
| | istituzionalmente, svolgono attività formativa, ivi comprese università (statali e non), scuole superiori, Its. |
| Il ruolo dei fondi interprofessionali | <p>I Fondi Paritetici Interprofessionali possono partecipare al Fondo Nuove Competenze attraverso il finanziamento delle attività formative ricorrendo al Conto formazione e/o al Conto sistema.</p> <p>In caso di partecipazione dei Fondi Paritetici Interprofessionali il costo del lavoro delle aziende in formazione è remunerato, per il 40%, dal Fondo Interprofessionale e, per il restante 60%, dal Fondo Nuove Competenze</p> <p>Nel caso in cui le imprese accedano al Fondo Nuovo Competenze per il tramite di avvisi su conto sistema, il fondo interprofessionale può presentare istanza cumulativa di accesso al Fondo Nuove Competenze, in nome e per conto delle imprese aderenti, il cui personale è destinatario delle attività formative.</p> |
| Accesso al Fondo e procedura | <p>Stipulato l'accordo, i datori inoltrano istanza di contributo ad Anpal, la cui valutazione avviene secondo il criterio cronologico di presentazione.</p> <p>Le attività di sviluppo delle competenze devono terminare entro 90 giorni dall'approvazione della domanda da parte di Anpal (120 giorni se coinvolti i fondi interprofessionali).</p> <p>Alla domanda vanno allegate l'intesa e il progetto per lo sviluppo delle competenze (in caso di gruppi societari la domanda può essere presentata dalla capogruppo).</p> |
| Finanziamento | Il finanziamento è autorizzato da ANPAL con cadenza trimestrale , avviene attraverso il meccanismo dello sgravio contributivo operato dall' INPS e copre il costo del personale relativo alle ore di frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi. |
| Documentale | Mod. 7.08 |
| <p>Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all'assistenza e alla consulenza per la predisposizione delle domande di finanziamento. E' possibile contattarci al n. 081 7871810, oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info</p> | |

2